

N. della deliberazione 002863 del 29 Dicembre 1999 **ALLEGATO 5**

N. di protocollo 1999/0064902 - SERVIZIO PERSONALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Modifiche al regolamento concernente le assenze per malattia del personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 2802 del 16.12.1998 è stato approvato il Regolamento concernente le assenze per malattia del personale dipendente;

Viste le richieste pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali volte alla modifica di taluni punti del suddetto Regolamento;

Ritenuta accoglibile la richiesta relativa alla eliminazione della conferma da parte del medico curante della dichiarazione del dipendente di essere ammalato dal giorno antecedente a quello di redazione del certificato di malattia nonché quella relativa alla inclusione del medico specialista tra i professionisti abilitati alla redazione della certificazione di malattia;

Considerato che tali modifiche favoriscono l'eliminazione di possibile contenzioso con il personale dipendente in occasione della produzione della certificazione di malattia e comunque sono conformi alle regole di comportamento al cui rispetto i Medici sono tenuti in base al Codice Deontologico del proprio Ordine professionale;

Ritenuto altresì opportuno integrare il Regolamento con la previsione, già contenuta nei rispettivi CCNL, degli adempimenti del dipendente in caso di infermità derivante da responsabilità altrui;

Vista l'attestazione con cui il Responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale;

Visto l'art. 3 D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 13 l.r. 14.09.1994 n.56

Atto n. 002863 del 29/12/1999



Pagina 1 / 6

Sede legale: 30174 Venezia Zelarino - F.le S.Lorenzo Giustiniani 11/D
Casella postale 3304 - tel. 0412607111 - C.F. e P.IVA 02798850273



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dell'Azienda U.L.S.S. 12 Venezia il 21/02/2000 per la pubblicazione fino al 15° giorno.



RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 03/03/2000 ai sensi dell'art.47, comma 1, Legge 8 giugno 1990, n. 142.



Venezia, li 03/03/2000

RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

INVIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il presente atto è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti il 21/02/2000



RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA





D E L I B E R A

- 1) di modificare ed integrare il Regolamento concernente le assenze per malattia del personale dipendente approvato con deliberazione n. 2802 del 16.12.1998, come esposto in premessa;
- 2) di stabilire che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2000;
- 3) di stabilire che, per effetto di quanto stabilito ai punti 1 e 2, il Regolamento, a decorrere dal 1 gennaio 2000, risulta essere come da allegato.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA
PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 1 - COMUNICAZIONE.

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa, salvo comprovato impedimento.
2. Il personale turnista è comunque tenuto alla comunicazione della assenza per malattia alla struttura d'appartenenza in modo da consentire per tempo la sostituzione, senza causare disservizio alcuno.

ART. 2 - TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO.

1. Il dipendente deve recapitare o spedire all'Azienda (Dirigenza Medica di Presidio Ospedaliero/Distretti/Dipartimento di Prevenzione/Servizi/Uffici), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i tre giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2. Gli adempimenti di cui al primo comma devono essere osservati anche per le assenze di un solo giorno.
3. Nel caso di assenza per visita medica, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici - ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di

Atto n. 002863 del 29/12/1999

Pagina 2/ 6

Sede legale: 30174 Venezia Zelarino - P.le S.Lorenzo Giustiniani 11/D
Casella postale 3304 - tel. 0412607111 - C.F. e P.IVA 02798850273



lavoro - il dipendente può usufruire, per la giornata, del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso di assenza inferiore o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può usufruire, in alternativa, di un permesso a recupero. E' escluso il frazionamento della giornata di assenza per malattia.

4. Sul certificato medico pervenuto a giustificazione dell'assenza deve essere apposto il timbro di arrivo. Tale timbro consente all'Azienda di verificare in modo obiettivo il rispetto dei termini indicati al primo comma ad ogni conseguente effetto. Nel caso di riscontrato ritardo nell'inoltro del certificato medico, il Responsabile del Servizio deve attivare le previste procedure disciplinari.

ART. 3 - COMPETENZA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO.

Il certificato medico giustificativo dell'assenza per malattia deve essere redatto, su idonea modulistica, esclusivamente da:
a) medico curante (medico di base); b) medico specialista in relazione alla specificità della patologia; c) medico di guardia medica; d) medico di pronto soccorso; e) medico di controllo (medico fiscale). E' esclusa qualsiasi forma di autocertificazione.

ART. 4 - CONTENUTO DEL CERTIFICATO MEDICO.

1. La malattia invalidante al lavoro, per essere riconosciuta tale, deve essere accertata e certificata dal medico come individuato dall'art. 3.
2. La decorrenza della prognosi deve coincidere con la data del rilascio della certificazione medica in relazione all'avvenuto accertamento diagnostico.
3. L'eventuale dichiarazione del dipendente dello stato di malattia da data antecedente a quella di rilascio del certificato medico è idonea a giustificare esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione del medesimo.
4. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le ulteriori giornate che risultano scoperte vengono considerate, ad ogni conseguente effetto, come assenza ingiustificata dal servizio.

ART. 5 - CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA.

1. Il dipendente che alla scadenza del certificato medico non sia

Atto n. 002863 del 29/12/1999

Pagina 3/ 6

Sede legale: 30174 Venezia Zelarino - P.le S.Lorenzo Giustiniani 11/D
Casella postale 3304 - tel. 0412607111 - C.F. e P.IVA 02798850273



ancora nelle condizioni di riprendere il lavoro, deve provvedere tempestivamente alla comunicazione di cui all'art. 4 nonché alla presentazione di ulteriore certificazione medica attestante - senza soluzione di continuità - la prosecuzione della malattia nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.

ART. 6 - RIENTRO ANTICIPATO.

1. Il rientro anticipato in servizio è consentito su presentazione di idonea certificazione medica, anche a cura dell'Azienda, ai soli fini dell'accertamento della idoneità al servizio attivo.

ART. 7 - SOSPENSIONE DELLE FERIE PER SOPRAVVENUTA MALATTIA.

1. Le ferie sono sospese da malattie, adeguatamente e debitamente documentate, di durata superiore a tre giorni o nel caso di ricovero ospedaliero.
2. Nel caso di malattia la sospensione opera dal momento in cui viene data tempestiva informazione all'Azienda (Dirigenza Medica di Presidio Ospedaliero/Distretti/Dipartimento di Prevenzione/Servizi/Uffici). In mancanza, le ferie saranno interrotte dalla data di ricevimento del certificato medico. Nel caso di ricovero ospedaliero la sospensione opera dalla data di ricovero attestata da opportuna certificazione.

ART. 8 - CONTROLLO DELLA MALATTIA.

1. L'Azienda (Dirigenza Medica di Presidio Ospedaliero / Distretti/ Dipartimento di Prevenzione / Servizi / Uffici) dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori, per particolari motivi, in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve dare tempestiva comunicazione e precisare l'indirizzo dove può essere reperito.
3. Il dipendente assente per malattia, anche in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, deve farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione nelle fasce orarie dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno anche se domenicale o festivo.
4. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi debitamente documentati, deve dare




preventiva comunicazione all'Amministrazione.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DI TERZI.

1. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione all'Azienda dell'eventuale infermità causata da colpa di un terzo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le somme percepite a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Azienda fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente non pregiudicano l'esercizio, da parte dell'Azienda, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

MM

Venezia, lì 29/12/1999



DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Crepas